

# **ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

## **REGOLAMENTO**

interno

### Sommario

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Incompatibilità e conflitto di interessi
- Art. 3 Assemblea degli associati
- Art. 4 Elezione del Consiglio Direttivo
- Art. 5 Elezione del Presidente
- Art. 6 Vice Presidente
- Art. 7 Segretario
- Art. 8 Tesoriere
- Art. 9 Elezioni dell' Organo di Controllo
- Art. 10 Elezione del Revisore dei Conti
- Art. 11 Consulenti scientifici
- Art. 12 Referenti provinciali
- Art. 13 Commissioni interne

# ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE

## REGOLAMENTO

interno

### Art. 1 Premessa

L'attività della Associazione Italiana Celiachia Marche - APS è regolata dalla Statuto in vigore: il presente Regolamento interno disciplina gli aspetti operativi della vita associativa, integrando la disciplina generale dettata dallo Statuto stesso.

### Art. 2 Incompatibilità e conflitto di interessi

Non sono eleggibili in uno degli Organi Sociali di cui all'art. 6, dello Statuto i Soci che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- rivestano la carica di Consulenti scientifici o di componente del Comitato Scientifico;
- possano trarre dalla carica un vantaggio per la propria attività professionale;
- siano portatori di interessi professionali o commerciali, diretti o indiretti, legati alla produzione o alla distribuzione e vendita di alimenti per celiaci.

I Soci portatori di un interesse, diretto o indiretto, che non può essere realizzato se non a discapito dell'interesse associativo, è tenuto a segnalare il proprio conflitto di interessi (cfr. artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 del Codice Civile) al Consiglio Direttivo e non partecipa alla discussione e al voto se la Delibera da assumere ha per oggetto tale interesse.

### Art. 3 Assemblea degli associati

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria degli Associati e quella Straordinaria nei casi e con le frequenze previste dallo Statuto.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, contenente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, da spedire agli associati con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per la riunione.

L'avviso è trasmesso ai singoli Soci nel luogo e con gli strumenti indicati al momento dell'iscrizione all'Associazione o in ogni caso ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo (posta, posta elettronica, sms, WhatsApp o social media); è altresì pubblicato nel web-site dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte per alzata di mano, ma su richiesta di almeno un quinto dei Soci presenti, possono essere deliberati a scrutinio segreto argomenti specifici.

Le votazioni per l'elezione degli Organi Sociali si tengono a scrutinio segreto, nelle modalità di cui agli articoli seguenti; a tal fine, all'atto dell'insediamento dell'Assemblea, il Presidente, su proposta dei Soci o in assenza di propria iniziativa, costituisce uno o più seggi elettorali, nominando per ciascun seggio almeno tre scrutatori.

Delle operazioni di voto è tenuto apposito verbale.

#### **Art. 4 – Elezione del Consiglio Direttivo**

Le candidature alla carica di Consigliere sono comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo in carica almeno 7 giorni prima della data prevista per la tenuta dell'Assemblea: il Presidente dispone quindi per la stampa delle schede di votazione, che riportano l'elenco dei candidati con l'indicazione della provincia di provenienza. Le liste dei candidati per ogni provincia è in ogni caso esposta al pubblico nei locali in cui l'Assemblea è convocata.

Al momento del voto, un componente del seggio elettorale consegnerà la scheda al Socio avente diritto a voto, secondo quanto previsto dallo Statuto, e il votante avrà diritto ad esprimere una preferenza per ciascuna provincia e due per la sua provincia di provenienza. Al votante verrà consegnata la scheda contrassegnata con la provincia di provenienza. E' prevista la possibilità di delega ad altro socio come da art. 7 dello Statuto.

Dopo l'espressione del voto, la scheda è deposta nell'urna appositamente approntata presso il seggio; al termine delle votazioni, gli scrutatori procedono all'apertura della stessa e al conteggio dei voti.

Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i votanti del proprio territorio di provenienza ottiene l'elezione diretta a Consigliere. Dopo aver redatto l'elenco dei candidati in ordine decrescente dei voti ottenuti verranno eletti i restanti consiglieri sino a raggiungere il quorum dei consiglieri previsti dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo in caso di necessità può decidere di sostituire un Consigliere con il subentro del primo dei non eletti della provincia di provenienza del Consigliere da sostituire.

#### **Art. 5 – Elezione del Presidente**

Nel corso della prima riunione successiva alla Assemblea elettiva, Il Consiglio Direttivo procede alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente.

L'elezione si tiene con scrutinio segreto: ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.

Viene proclamato quale Presidente il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se nessuno dei Consiglieri raggiunge tale maggioranza, si procede ad ulteriore votazione, nel corso della quale i votanti possono esprimere preferenza per uno dei due candidati che nel corso della prima votazione hanno ottenuto più voti.

#### **Art. 6 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente, eletto a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva attivamente con il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente può assolvere a specifici mandati conferiti dal Consiglio.

## **Art. 7 – Segretario**

Il Segretario, nominato a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge i compiti demandati dal Presidente o dal Consiglio.

Il Segretario coadiuva attivamente il Presidente nell'esplicazione della sua attività, occupandosi in particolare di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, di attendere alla corrispondenza, alla tenuta dei libri sociali e alla diramazione delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché dei lavori preparatori che tali riunioni richiedono.

## **Art. 8 – Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità, alla predisposizione dello schema di rendiconto annuale.

Il Tesoriere può avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare le professionalità necessarie e il pieno rispetto della norma; ha poteri di firma sui conti correnti dell'Associazione ed effettua le operazioni bancarie.

Il Tesoriere si rapporta in maniera continuativa con il Presidente e con il Segretario.

## **Art. 9 – Elezione dell'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è una figura prevista dalla Riforma del Terzo Settore ed esercita le attività previste all'art. 10 dello Statuto associativo. Esso è nominato al ricorrere dei requisiti previsti per Legge o per volontà dell'Assemblea.

Le candidature alla carica di membri dell'Organo di Controllo sono presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo in carica almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per le elezioni.

La candidatura può essere presentata laddove ricorrano i requisiti indicati nell'articolo 10 dello Statuto.

L'elezione si tiene a scrutinio segreto e ogni socio può esprimere, sulla scheda appositamente predisposta, le proprie preferenze (una nel caso l'organo di controllo fosse monocratico, fino a tre qualora fosse collegiale).

Risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto più voti (o il candidato qualora l'organo fosse monocratico).

Qualora l'Organo fosse collegiale, durante la prima riunione convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo si provvede alla nomina del Presidente dell'Organo di Controllo.

Al fine della predisposizione della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dallo Statuto, il Consiglio Direttivo presenta lo schema di bilancio all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima della data prevista per la tenuta dell'Assemblea.

#### **Art. 10 - Elezione del Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti deve essere nominato qualora, in presenza dei requisiti di Legge, l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile.

Esso è proposto all'approvazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo, che provvederà a scegliere il revisore dei conti o la società di revisione contabile dall'apposito registro.

#### **Art. 11 – Consulenti scientifici**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente Scientifico o costituire un Comitato Scientifico, a termini di Statuto, che collabora con il Consiglio Direttivo:

- per l'allestimento della sessione scientifica dei congressi regionali;
- nella tenuta dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- nell'approfondimento delle problematiche diagnostiche e terapeutiche legate alla celiachia;
- per la partecipazione alle sessioni allargate del Comitato Scientifico Nazionale in qualità di referenti scientifici regionali.

I candidati alla carica di Consulente Scientifico o membro del Comitato Scientifico sono scelti dal Consiglio Direttivo tra candidati in possesso di esperienze maturate in ambito nazionale ed internazionale nel campo della celiachia e sono presentati ai soci in occasione dell'Assemblea.

#### **Art. 12 – Referenti provinciali**

Il Consiglio Direttivo può affidare a un Consigliere l'incarico di "referente" per la provincia di provenienza, con compiti di collegamento tra il Consiglio e il territorio.

Il referente provinciale si fa carico, con adeguate attività, di promuovere l'attività dell'Associazione nel proprio territorio, di monitorare e riconoscere i bisogni dei Soci, farsi portavoce presso il Consiglio Direttivo delle istanze avanzate e delle soluzioni proposte.

#### **Art. 13 – Commissioni interne**

Il Consiglio direttivo può costituire commissioni interne all'Associazione cui affidare specifiche funzioni tese alla realizzazione di particolari attività, coerenti con i fini associativi: all'atto della istituzione il Consiglio determina la composizione, i compiti e i limiti della Commissione.

La Commissione relaziona sulla propria attività con la periodicità prevista per le riunioni dello stesso Consiglio.

Ai componenti della Commissione è dovuto, a termini di Statuto, il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento delle attività.